



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 128 / 2016 del Reg.

data 04.12.2016

OGGETTO : Manifestazione volontà di non proposizione appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, ricorso proposto da INDELICATO Gaetano contro Comune di Catenanuova.

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 12.15 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P A

1. BIONDI Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BUA Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
3. COLICA Laura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. GUAGLIARDO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. PAPA ROSALIA RITA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE

3 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonino Pellicanò. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 131 datata 04/12 /2016

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto l'O.A.EE.LL.;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 16 - 1° comma L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Manifestazione volontà di non proposizione appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania, Sezione Seconda. Ricorso proposto da INDELICATO Gaetano contro Comune di Catenanuova.

Proponente IL SINDACO



IL SINDACO

Premesso che, in data 24/11/2016 con nota prot. 12554, è pervenuta al Prot di questo Ente la Sentenza sul ricorso numero di registro 2337 del 2015, proposto da Gaetano Indelicato, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Sciortino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vecchia Ognina, contro il Comune di Catenanuova.

Rilevato che, il Tribunale Amministrativo per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e dichiara, ai sensi degli artt. 112,113 del C.P.A., l'obbligo dell'Amministrazione intimata di adottare le determinazioni amministrative necessarie per il pagamento di quanto ancora dovuta al ricorrente in forza del giudicato indicato in epigrafe, all'uopo assegnando alla predetta amministrazione il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione;

Constatato che il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, non ha tenuto conto della nota inviata da questo Ente, in merito al ricorso presentato da Indelicato Gaetano riguardo gli adempimenti compiuti facendo osservare allo stesso Tribunale Amministrativo Regionale, la solerzia e la minuziosità nell'affrontare la questione.

Considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale, nonostante ciò, condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso contributo unificato;

Ritenuto opportuno non proporre appello alla sentenza di cui sopra, in quanto l'eventuale proposizione dell'appello comporterebbe costi certi per l'Ente di gran lunga superiori all'importo di cui alla sentenza sopra indicata ;

PROPONE

CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERI

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. Prendere atto del contenuto della sentenza n. di cui sopra, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), manifestando la volontà di non proposizione appello avverso la predetta sentenza;
2. Dare mandato agli Uffici di predisporre ogni adempimento per la regolarizzazione in via amministrativa di quanto statuito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda);
3. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Avv. Pietro Sciortino

Via Vecchia Ogrina n.140, Catania

Telefax 095/381858

Cassazionista e cultore di diritto del lavoro


Dell' Università degli Studi di Catania.

**COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)**

24 NOV. 2016

Prot. n. 12554

Al Sindaco p.t. del Comune di Catenanuova



Al sig. Segretario Comunale p.t.

All'Ufficio di Ragioneria

Oggetto: Invito ad eseguire prontamente e spontaneamente sentenza di ottemperanza del T.A.R.S., sezione distaccata di Catania, n.2915/2016 del 10.11.2016.

Con la presente, il sottoscritto Avv. Pietro Sciortino, in nome e per conto del dott. Gaetano Indelicato che la presente controfirma anche per ratifica e mandato, è ad invitarVi ad eseguire prontamente, pena la nomina di Commissario ad Acta, la sentenza in oggetto (che si allega in copia informale), che fa seguito a numerose altre omissioni datoriali subite nel tempo dal Comandante della P.M., dott. Gaetano Indelicato, e che dal 2004 ad oggi rappresentano un vero continuum di illegittimità lesive della sua posizione professionale e lavorativa.

Con riserva espressa di rappresentare le responsabilità dei soggetti del caso, si porgono saluti.

Catania-Catenanuova, 23 novembre 2016

Avv. Pietro Sciortino

Dott. Gaetano Indelicato

Publicato il 10/11/2016



N. 02915/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02337/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2337 del 2015, proposto da:
Gaetano Indelicato, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Sciortino C.F.
SCRPTR71R14C351O, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via
Vecchia Ognina,140;

contro

Comune di Catenanuova, non costituito in giudizio;

per ottenere

l'e.g. nascente da sentenza n. 271/15 emessa dal tribunale di enna

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 il dott. Francesco
Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede l'esecuzione del giudicato nascente dal provvedimento ivi menzionato.

Ad avviso del Collegio, il ricorso per l'esecuzione del giudicato è fondato e va accolto nel senso di cui in avanti.

Infatti, da un lato, la pretesa attrice ripone il suo fondamento in titoli giudiziari muniti del crisma del giudicato e, dall'altro, nella specie risultano adempiute tutte le formalità proprie della procedura di ottemperanza.

Ritiene inoltre nella fattispecie il Collegio di dovere dare applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ.

Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva all'Amministrazione intimata l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall'art. 2697, 2 comma, del Codice Civile.

Alla luce delle predette considerazioni va affermata la persistenza dell'obbligo da parte dell'Amministrazione intimata di ottemperare pienamente al giudicato di cui in epigrafe.

Precisa il Collegio, inoltre, che la sussistenza dell'obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale (*che il ricorrente assume già pagata*) che per gli interessi ed oneri accessori, e che in sede di giudizio di ottemperanza sono dovute le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. TAR Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768).



Pertanto, il ricorso va accolto per come in motivazione e, conseguentemente, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese rese necessarie per l'attivazione del presente giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto di Enna o funzionario dallo stesso delegato, quale commissario ad acta affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell'Amministrazione intimata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania
(Sezione Seconda)

accoglie nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e dichiara, ai sensi degli artt. 112, 113 del C.P.A, l'obbligo dell'Amministrazione intimata di adottare le determinazioni amministrative necessarie per il pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente in forza del giudicato indicato in epigrafe, all'uopo assegnando alla predetta amministrazione il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto di Enna, o funzionario dallo stesso delegato, quale commissario ad acta, affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza della predetta data, a dare esecuzione al giudicato a spese dell'Amministrazione inadempiente.

Condanna quest'ultima al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente, Estensore

Daniele Burzichelli, Consigliere

Francesco Elefante, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Francesco Brugaletta

Proposta di Delib. no 131 del 02/12/2016

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:.....


Li, 02/12/2016.....

COMUNE DI CATENANUOVA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:.....

Li, 02/12/2016.....

COMUNE DI CATENANUOVA (EN)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

L'ASSESSORE ANZIANO



Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Li,

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	X	SETTORE AMM.VO	X
COMMISSARIO STRAORD. PRESIDENTE	X	SETTORE ECON. FINANZ.	X
ASSESSORI	X	SETTORE U.T.C.	
CONSIGLIERI	X	SETTORE SOLID. SOCIALE	
RICORSE UTANR	X	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li, 09.12.2016

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 07/12/2016

IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.12.... comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 07/12/2016

